

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 23 Aprile 2008, tra la Milano Assicurazioni S.p.A., la Fondiaria-SAI Servizi Tecnologici S.p.A., da una parte, e i Coordinamenti / Rappresentanze Sindacali Aziendali di FIBA/CISL, FISAC/CGIL, FNA, SNFIA e UILCA/UIL delle predette società, dall'altra

Si conviene quanto segue

- 1) Le Parti concordano sull'opportunità di effettuare chiusura aziendale nei giorni 2 Maggio 2008 e 2 Gennaio 2009 e pertanto convengono di trasformarle in giornate non lavorative con le seguenti modalità.
- 2) In particolare :
 - le ore necessarie per coprire il giorno 2 maggio 2008 saranno a carico delle Società di cui in premessa .
 - dal momento che il giorno 14 agosto è stato considerato interamente come permesso retribuito straordinario ai sensi della nota a verbale n.4 dell'art. 30 del CCNL vigente, le ore necessarie per coprire il giorno 2 gennaio 2009 saranno a carico di ciascun dipendente che utilizzerà 4,00 ore di permesso retribuito di cui all'art.9 del CIA Milano che aveva già reso festivo il giorno 14 agosto , nonché a copertura delle restanti ore di lavoro utilizzerà i permessi con recupero, che potranno essere compensati con altrettante ore di flessibilità / banca ore / permessi ex art. 39 CCNL vigente / permessi retribuiti personali / permessi retribuiti per festività soppresse (permessi ANIA).
- 3) Nelle giornate oggetto di chiusura potranno essere previsti presidi lavorativi per garantire il funzionamento delle strutture e dei servizi essenziali. Ai lavoratori che garantiranno tale copertura verrà riconosciuto il trattamento retributivo per lavoro straordinario compiuto in un giorno festivo (art. 111 del vigente CCNL) o in alternativa, in mancanza del riconoscimento dello straordinario, un permesso retribuito equivalente.
- 4) Le chiusure del 2 Maggio 2008 e 2 Gennaio 2009 riguardano tutto il Personale della Milano Assicurazioni, sia della sede centrale sia delle sedi periferiche, nonché quello della Fondiaria-SAI Servizi Tecnologici a cui si applica il CIA Milano Assicurazioni. le chiusure del 2 Maggio 2008 e 2 Gennaio 2009 si applicano anche alle Società Europa Tutela Giudiziaria, Finitalia S.p.A. e Systema Compagnia di Assicurazioni S.p.A. a cui si applica per adesione il CIA Milano Assicurazioni, fermo quanto espressamente previsto al punto 3).
- 5) Considerato che le esigenze operative delle società Dialogo S.p.A. e SAI ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A., a cui si estende per adesione il CIA Milano Assicurazioni, comportano che queste società non possano effettuare la chiusura nelle giornate di cui al punto 1) del Presente Verbale D'Accordo, in quanto devono garantire il servizio e quindi richiedono la presenza del proprio Personale, si conviene quanto segue:

- ciascun Dipendente delle società Dialogo S.p.A. e SAI ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A. che presterà servizio nelle giornate di chiusura delle Società del Gruppo previste per il 2 Maggio 2008 e 2 Gennaio 2009 potrà fruire del permesso di cui al punto 2) del Presente Verbale d'Accordo in occasione del primo periodo di ferie successivo;
- al Personale che invece sarà autorizzato ad astenersi dal lavoro nei giorni 2 Maggio 2008 e 2 Gennaio 2009 spetterà il trattamento previsto al punto 2) del presente Verbale d'Accordo.